

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	SENTENZA	71	2016	RESPONSABILITA'	22/01/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Stefano IMPERIALI	Presidente
Angela SILVERI	Consigliere relatore
Mario NISPI LANDI	Consigliere
Francesca PADULA	Consigliere
Marco SMIROLDO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, iscritto al n. **36954** del registro generale, promosso dal sig. **BERNARDIS Pierpaolo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Florenzano presso il cui studio in Roma, Via Paolo Emilio n. 7, ha eletto domicilio

contro

il **Procuratore regionale** presso la sede di Trento

avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 54/09 del 4 novembre 2009.

Esaminati gli altri atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 15 ottobre 2015 il relatore, Consigliere Angela Silveri, l'Avv. Eugenio Barrile (delegato dall'Avv. Damiano Florenzano) per l'appellante e il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale Paola Briguori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 54/09 del 4 novembre 2009 la Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, ha condannato il sig. BERNARDIS Pierpaolo al pagamento della somma di euro 3.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali in favore dell'Azienda Municipale Sviluppo Arco s.p.a. (A.M.S.A.). Il convenuto, all'epoca Presidente dell'A.M.S.A., cui era stato contestato un danno di euro 13.519,94, è stato ritenuto responsabile per colpa grave per aver conferito ad un'agenzia investigativa privata l'indagine sulle attività che un dipendente si sospettava svolgesse durante il periodo di congedo parentale; e ciò nella considerazione che non risultava esperita alcuna doverosa verifica sulla possibilità di ricorrere ad alternative comportanti minori, se non inesistenti, oneri per la società pubblica, in quanto partecipata per circa il 99% delle azioni dal Comune di Arco . La Sezione territoriale ha, peraltro, escluso che al BERNARDIS potessero essere imputate le spese legali (euro 4.581,49) sostenute nel giudizio definito con la conciliazione; quindi individuava il danno imputabile al convenuto nella spesa sostenuta per l'incarico investigativo (euro 8.938,45 comprensiva di IVA); ritenute sussistenti circostanze ambientali sfavorevoli al convenuto, riduceva l'addebito ad euro 3.000,00.

La sentenza, notificata il 20 novembre 2009, è stata impugnata dal BERNARDIS con appello tempestivamente notificato alla controparte pubblica 19/21 gennaio 2010 e depositato nei termini di legge.

Questi i motivi di gravame:

1) violazione dell'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009 conv. con modif. nella legge n. 102 del 2009 e ss.mm.; illegittimità e nullità della sentenza per nullità delle attività istruttorie,

in quanto non risultano agli atti quali siano le fonti dalle quali la Procura regionale abbia acquisito «specifiche e concrete notizie di danno»;

2) plurime violazioni di legge, ivi compreso l'art. 112 c.p.c., motivazione erronea e contraddittoria, travisamento di circostanze di fatto e di diritto. Sostiene, innanzitutto, che per la Sezione territoriale la responsabilità si fonda sulla mancanza di una doverosa valutazione della possibilità di affidare le indagini ai servizi dell'amministrazione pubblica, mentre la Procura aveva ravvisato l'illegittimità della spesa nella violazione di un presunto obbligo di ricorrere ai servizi ispettivi dell'apparato amministrativo. Osserva che «le ragioni della scelta dell'agenzia investigativa sono in re ipsa», essendo l'unica opzione possibile in ragione delle circostanze del caso concreto e soprattutto dell'urgenza delle indagini e dell'ampiezza del territorio sovracomunale su cui espletare tali indagini. Osserva, altresì, che altri uffici pubblici non avrebbero garantito risultati rapidi, anche in ragione della grave carenza d'organico che affliggeva l'Ufficio INPS di Riva del Garda. Evidenzia che, anche ammettendo una qualche colpevole mancata valutazione comparativa, aveva posto in essere tutte le iniziative volte ad evitare che la spesa gravasse a carico della società, intimando la richiesta di rifusione al dipendente e attivando apposita domanda giudiziale. Senonchè, la diminuzione patrimoniale è stata causata esclusivamente dall'improvvida decisione, imputabile ad altri, di rinunciare alla domanda di risarcimento; e, quindi, non solo le spese legali, ma anche le spese per l'investigazione dovevano essere imputate a chi ha ritenuto di addivenire alla conciliazione;

3) violazione dell'art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934, in quanto le argomentazioni addotte (pur erronee) per ridurre l'addebito avrebbero dovuto condurre ad esercitare il potere riduttivo «fino alla concorrenza dell'intero danno».

L'appellante ha chiesto, conclusivamente, previa, se del caso, declaratoria di nullità, di essere assolto nel merito per inesistenza di comportamenti pregiudizievoli agli interessi dell'A.M.S.A. e, comunque, per l'inesistenza della colpa grave; in via subordinata, riformare la sentenza con applicazione del potere riduttivo fino al 100% del danno.

Con memoria notificata il 1° febbraio 2010 e depositata il 2 febbraio 2010 l'appellante, premesso di aver appellato tutti i capi della decisione, ha dedotto – quale ulteriore motivo d'appello – il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in quanto il danno oggetto di contestazione non ha natura di danno erariale, essendo stato procurato alla società e non all'ente pubblico. Ha chiesto di essere rimesso in termini sul punto, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla circostanza che «*il giudicato implicito presuppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente espressamente decisa*» (Cass. n. 10027 del 2009) e osservando che nella specie non si è formato il giudicato implicito sulla giurisdizione. Conclusivamente, ha chiesto che la sentenza sia annullata per difetto di giurisdizione ed ha richiamato, per il resto, le conclusioni già rassegnate nell'appello.

La Procura generale, nelle conclusioni depositate il 12 luglio 2011, ha chiesto che l'appello sia respinto con condanna dell'appellante alle spese di giudizio. La parte pubblica evidenzia, in particolare, che: la normativa sulla nullità degli atti non si applica al caso di specie, tenuto che la sentenza è stata decisa nella camera di consiglio del 16 luglio 2009 prima che tale normativa intervenisse; il motivo di gravame sul difetto di giurisdizione è inammissibile, in quanto proposto tardivamente quando si era già formato il giudicato implicito sulla giurisdizione contabile; il motivo è, comunque, infondato appartenendo al giudice contabile la cognizione di ipotesi di responsabilità quale quella in esame in cui la forma societaria sia un mero modello organizzatorio per conseguire finalità proprie dell'amministrazione pubblica; non sussiste la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.; la responsabilità è stata esattamente accertata dai primi giudici che hanno fatto ampio ricorso al potere riduttivo dell'addebito.

Con memoria depositata il 25 settembre 2015 l'appellante ha evidenziato che: sulla base dei fatti appurati con la contestata investigazione, il dipendente è stato condannato dalla Sezione giurisdizionale di Trento con sentenza n. 24 del 2010; senonchè, paradossalmente la condanna non ha ricompreso le spese sostenute per scoprire il comportamento infedele. Ha, quindi, ribadito il primo motivo d'appello sulla nullità degli atti, osservando che la sentenza è

stata pubblicata dopo l'entrata in vigore della normativa (SS.RR. n. 12 del 2011). Ha ribadito gli altri motivi, rammentando che: il ricorso all'agenzia investigativa era stato suggerito dal consulente del lavoro; i servizi ispettivi della previdenza sociale non possono svolgere attività di "pedinamento" del lavoratore; non esistevano servizi ispettivi interni; le voci non erano idonee a supportare alcuna notizia di reato; non erano noti i luoghi in cui presumibilmente il dipendente svolgeva attività lavorativa durante il congedo parentale; la spesa poteva essere recuperata. L'appellante ha confermato le conclusioni rassegnate nel gravame senza far cenno al motivo successivamente introdotto sul difetto di giurisdizione.

All'udienza del 15 ottobre 2015 l'Avv. Eugenio Barrile ha ribadito quanto evidenziato negli atti scritti, sottolineando che si tratta di una vicenda paradossale, risultando comminata al proprio assistito una condanna in misura maggiore rispetto a quella subita dal dipendente infedele; si è, quindi, riportato ai motivi di gravame chiedendone l'accoglimento.

Il P.M. ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di nullità risultando che la notizia di danno è stata appresa da una relazione della Guardia di Finanza; ha, inoltre, rilevato che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.; ha, infine, richiamato e confermato le conclusioni scritte.

In replica l'Avv. Eugenio Barrile ha rammentato che nel giudizio civile era stata proposta domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno dall'impiegato infedele e, quindi, sarebbe stato recuperato l'intero ove altri non avessero ritenuto di conciliare la controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Sezione Trento ha condannato il sig. Pierpaolo BERNARDIS - presidente *pro tempore* dell'Azienda Municipale Sviluppo Arco s.p.a. (A.M.S.A.), partecipata per circa il 99% delle azioni dal Comune di Arco - al pagamento, in favore della stessa società, della somma di euro 3.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi (a fronte di un danno contestato nella misura di euro 13.519,94 oltre rivalutazione e interessi), per aver conferito ad un'agenzia

investigativa privata l'indagine sulle attività retribuite che un dipendente si sospettava svolgesse durante il periodo di congedo parentale.

La sentenza è stata appellata dal BERNARDIS mediante deduzione di motivi di gravame che dovrebbero condurre alla declaratoria di nullità della pronuncia per violazione dell'art. 17, comma 30 *ter*, del d.l. n. 78 del 2009 conv. con modif. nella legge n. 102 del 2009 e, comunque, all'assoluzione da ogni addebito per insussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo della responsabilità.

Successivamente alla proposizione dell'appello notificato il 21 gennaio 2010, l'appellante ha dedotto - con memoria notificata il 1° febbraio 2010 - il difetto di giurisdizione del giudice contabile in ragione del fatto che il preteso danno è stato cagionato ad una società per azioni e non ad un ente pubblico. Nella memoria si evidenzia l'ammissibilità di tale ulteriore motivo di gravame, rammentando che - secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione - *«il giudicato implicito presuppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dependente espressamente decisa»* e osservando che nella specie non si è formato il giudicato implicito sulla giurisdizione tenuto conto che è stato impugnato ogni capo decisorio della sentenza.

Orbene, non ignora il Collegio che - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - il giudicato implicito si forma sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito e, pertanto, il giudicato implicito non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito o alle questioni concernenti la proponibilità dell'azione quando, intervenuta la decisione sul merito della domanda, la parte soccombente abbia proposto impugnazione relativamente alla sola o a tutte le statuizioni di merito in essa contenute; e ciò in quanto l'impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un accertamento di merito, che costituiscono l'indispensabile presupposto del giudicato implicito (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 11866 del 2004, n. 21490 del 2005, n. 10027 del 2009 e n. 322 del 2015).

Deve, però, rammentarsi che – secondo l’ormai consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione – l’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione «è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo», deve essere interpretato tenendo conto delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché in coordinazione con le norme che regolano le impugnazioni. E’ stato, quindi, affermato che il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito e che il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma allorchè il giudice di primo grado si sia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza non proponendo tempestiva impugnazione sulla questione di giurisdizione (cfr., tra l’altro, Cass., SS.UU., n. 27531 del 2008, n. 9661 del 2009, n. 4907 del 2010, n. 17056 del 2013). Siffatto orientamento è stato ripercorso e confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 8075 del 2015, ove si è espressamente rilevato che va ritenuta tardivamente proposta l’eccezione di difetto di giurisdizione che sia stata dedotta, non nell’atto d’appello, ma in una comparsa conclusionale.

Il richiamato orientamento giurisprudenziale valorizza – come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10027 del 2009 - la sostanziale diversità esistente tra la questione di giurisdizione, che involge l’individuazione del giudice competente a conoscere della causa, e altre questioni che attengono, invece, alla corretta instaurazione del contraddittorio e che, quindi, concernono «atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio».

In definitiva, nel caso all’esame – non sussistendo ragioni per discostarsi dal pacifico orientamento del giudice regolatore della giurisdizione - deve affermarsi l’inammissibilità, per tardività, dell’eccezione di difetto di giurisdizione; e ciò nella considerazione che la giurisdizione della Corte dei conti, implicitamente affermata dalla Sezione territoriale, è stata contestata dall’appellante in una memoria notificata alla controparte pubblica successivamente alla notifica dell’appello e, quindi, quando sulla questione di giurisdizione si era già formato il

giudicato implicito. Pertanto, non potendo neppure essere rimessa in discussione d'ufficio, resta confermata l'appartenenza della fattispecie di responsabilità alla cognizione di questo giudice contabile.

2. Venendo alla disamina dei motivi d'appello tempestivamente dedotti, rileva il Collegio l'infondatezza della pretesa violazione delle disposizioni introdotte dall'art. 17, comma 30 *ter*, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, come modificato dal decreto legge 3 agosto 2009 n. 103 convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 2009 n. 141.

Al riguardo deve, innanzitutto, puntualizzarsi - a fronte di quanto dedotto dalla Procura generale - che nella fattispecie è astrattamente applicabile la nullità comminata dalla richiamata normativa, dovendo escludersi che l'impugnata sentenza rientri nella salvaguardia prevista dalla 2^a parte del comma 30-*ter* («*qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo...*»). Giova, infatti, rammentare che con la sentenza n. 12/QM del 2011 le Sezioni Riunite hanno affermato il principio di diritto secondo cui «*ai fini dell'individuazione del momento in cui è intervenuta la sentenza anche non definitiva, deve farsi riferimento a quanto dispone l'art. 133, comma 1, c.p.c. sul momento di esistenza della sentenza e, quindi, al giorno della pubblicazione della sentenza stessa*». Nella specie la sentenza è stata «*resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata*» (ex art. 133, comma 1, c.p.c.) il 4 novembre 2009 e, cioè, in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge che ha introdotto la nullità eccepita dall'appellante; non sussiste, pertanto, ragione alcuna che impedisca l'applicazione delle norme recate dalla stessa normativa.

Tanto premesso, deve escludersi che nella specie l'azione di risarcimento del danno sia stata introdotta in assenza di «*specifica e concreta notizia di danno*». A tal fine va, peraltro, considerato che - diversamente da quanto dedotto dal P.M. in udienza - non può tenersi

conto della relazione redatta dalla Guardia di Finanza; e ciò nel rilievo che – come risulta dagli atti – con tale relazione «*si comunicano ... gli esiti degli accertamenti svolti sulla base della delega*» conferita dal Procuratore contabile al Nucleo di Polizia Tributaria di Trento proprio con riguardo all'«*incarico ad agenzia investigativa per controllo di un dipendente*». In sostanza, l'attività istruttoria della Procura è iniziata con la delega di indagini alla Guardia di Finanza e non a seguito di quanto riferito dal Nucleo di Polizia Tributaria.

Ciò chiarito, emerge dalla relazione in atti che la delega venne conferita per «*svolgere opportuni accertamenti su notizie apparse sugli organi di stampa locali concernenti eventuali sprechi di denaro pubblico derivanti dall'affidamento da parte dell'A.M.S.A. S.p.a. di Arco ad una agenzia di investigazione di Trento dell'incarico di controllo di un dipendente per presunte violazioni concernenti le assenze dal lavoro durante la fruizione del congedo parentale*». In sostanza, la notizia di danno venne desunta dalla stampa.

Orbene, rammenta il Collegio che con la sentenza n. 12/QM del 2011 le Sezioni Riunite hanno precisato il significato da attribuire all'espressione «*specifica e concreta notizia di danno*» recata dall'art. 17, comma 30-ter», affermando che «*il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure **percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio**; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni*»; con la stessa sentenza è stato ulteriormente precisato che «*l'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato*».

Tanto fin qui chiarito, tenuto conto del condivisibile (oltre che vincolante) principio enunciato dalle Sezioni Riunite, non vi è dubbio che nella specie ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla legge per affermare che l'attività istruttoria sia stata iniziata dalla Procura contabile *«a fronte di specifica e concreta notizia di danno»*, tale dovendosi ritenere anche il *«dato cognitivo»* *«percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio»* che si riferisca *«ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali»* con riguardo ai quali si evidenzi un *«verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici»*. Deve, invero, ribadirsi che – come risulta dalla relazione in atti – la stampa locale aveva riportato la notizia di *«eventuali sprechi di denaro pubblico derivanti dall'affidamento da parte dell'A.M.S.A. S.p.a. di Arco ad una agenzia di investigazione di Trento dell'incarico di controllo di un dipendente per presunte violazioni concernenti le assenze dal lavoro durante la fruizione del congedo parentale»*.

Dovendosi affermare la piena legittimazione del Procuratore contabile a *«iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale»*, deve di conseguenza escludersi che gli atti istruttori e la sentenza che ne è conseguita siano affetti dalla nullità sanzionata dalla ripetuta normativa.

3. L'appello è, invece, fondato e da accogliere con riferimento ai motivi di gravame ove si deduce l'insussistenza della colpa grave e del nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso.

Necessitano, peraltro, alcune considerazioni preliminari a confutazione di inconferenti deduzioni difensive.

3.a Destituita di fondamento è la pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'addotto travisamento di circostanze di fatto.

In effetti, diversamente da quanto argomenta l'appellante, in nessuna parte dell'impugnata sentenza risulta che i primi giudici siano pervenuti all'affermazione della responsabilità in base all'assunto che si dovesse prima esplorare la possibilità di affidare le indagini ai servizi interni all'ente di appartenenza. E', invece, chiaro che nella sentenza – in conformità al principio sancito dall'art. 112 c.p.c. – è stata valutata l'eventuale illiceità del fatto

contestato nell'atto di citazione, consistente nella circostanza di essersi rivolti ad un'agenzia investigativa privata anziché ai servizi ispettivi dell'amministrazione pubblica, con conseguente inutile dispendio di risorse finanziarie.

Va, poi, rilevata l'esatta ricostruzione dei fatti di causa, non risultando dalla documentazione in atti che il Presidente dell'A.M.S.A. abbia esperito la *«doverosa verifica sulla possibilità di ricorrere ad alternative comportanti minori, se non inesistenti, oneri per la società»*.

3.b Tanto chiarito, osserva peraltro il Collegio che i fatti e le circostanze come esattamente ricostruiti nell'impugnata sentenza conducono ad escludere che la condotta sia stata connotata da colpa grave, dovendo piuttosto ritenersi che l'urgenza nel provvedere abbia indotto il Presidente dell'A.M.S.A. ad utilizzare il mezzo che appariva attendibilmente più idoneo, anche per la prevedibile maggiore rapidità d'intervento, a disvelare il comportamento del dipendente sospettato di svolgere attività retribuita presso terzi nel periodo di congedo parentale concessogli ai sensi della legge n. 53 del 2000.

Tanto più deve escludersi la gravità della colpa ove si consideri che la legittimità del ricorso ad un'agenzia investigativa privata - peraltro affermata anche dalla Sezione territoriale che, sul punto, non ha aderito alla prospettazione accusatoria - era stata avallata da un consulente del lavoro che, appositamente interpellato sulle iniziative da intraprendere nei confronti del dipendente, aveva suggerito di accertare la veridicità delle ipotizzate violazioni contrattuali contattando, appunto, un'agenzia investigativa.

In ordine alla connotazione della condotta ha valenza significativa dell'assenza della colpa grave anche la circostanza che l'appellante abbia assunto ogni iniziativa idonea a far gravare sull'impiegato infedele la spesa sostenuta dall'A.M.S.A. per portare alla luce la violazione degli obblighi di servizio. Giova, invero, rammentare che - come pacificamente risulta dagli atti - nella causa promossa dal dipendente per contestare la legittimità della sanzione disciplinare comminatagli la società convenuta - all'epoca ancora presieduta dal BERNARDIS - aveva proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno, la cui misura comprendeva anche le spese sostenute per l'investigazione.

Tale circostanza conduce anche ad affermare che la conciliazione della controversia giudiziale, decisa da chi succedette nella carica al BERNARDIS, interrompa il nesso di causalità, non solo – come ritenuto dai primi giudici – con riguardo alle spese di lite (per tale ragione, scomutate dall'addebito), ma con riferimento all'intero danno contestato, ivi compresa la spesa sostenuta per il ricorso all'agenzia investigativa.

Sul punto è sufficiente rammentare quanto evidenziato dagli stessi primi giudici, laddove hanno affermato che la conciliazione della lite non è derivata *«dalla consapevolezza dell'organo consiliare di un suo inevitabile esito negativo ... certamente non prevedibile»*, bensì *«unicamente»* dall' *«impulso del nuovo Presidente, evidentemente desideroso di liquidare l'antipatica pendenza»* (cfr. verbale C.d.A. del 24 novembre 2005) al punto di addivenire alla conciliazione senza neppure informarne il difensore e senza valutare il detrimento economico derivante dai comportamenti oggi invece contestati dalla Procura erariale al convenuto».

In sostanza, reputa il Collegio che l'autonoma determinazione del nuovo Presidente dell'AMSA, *«non potendosi intendere ispirata da un suo pronostico infausto circa l'esito della lite in atto»*, sia idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta (comunque, non gravemente colposa) del BERNARDIS e il danno a questi contestato dalla Procura contabile; e ciò proprio nella considerazione che, in totale adesione con quanto osservato dalla Sezione territoriale, la legittimità del ricorso ad un'agenzia investigativa privata avrebbe attendibilmente condotto il giudice del lavoro a confermare la legittimità della sanzione disciplinare e, quindi, a condannare il dipendente infedele al risarcimento dell'intero danno cagionato alla società.

4. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza, va affermata l'infondatezza della domanda risarcitoria introdotta dalla Procura territoriale, per insussistenza della colpa grave e per mancanza del nesso di causalità tra la condotta e il danno.

Trattandosi di proscioglimento nel merito deve provvedersi alla liquidazione degli onorari difensivi sostenuti dall'appellante in entrambi i gradi di giudizio. A tal fine, tenuto conto delle tariffe vigenti e della modesta entità della condanna comminata in primo grado, si reputa equo liquidare tali onorari in euro 2.500,00 onnicomprensivi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale

ACCOGLIE

l'appello, iscritto al n. **36954**, proposto da **BERNARDIS Pierpaolo** avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 54/09 del 4 novembre 2009 e, per l'effetto, in riforma della sentenza, afferma l'infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza della colpa grave e per mancanza del nesso di causalità tra la condotta e il danno.

LIQUIDA

in euro 2.500,00 onnicomprensivi gli onorari difensivi spettanti all'appellante per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Angela SILVERI)

(Stefano IMPERIALI)

f.to Angela SILVERI

f.to Stefano IMPERIALI

Depositata in Segreteria il 22 gen. 2016

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Daniela D'Amaro)

f.to Daniela D'Amaro